

Assicurazione R.C.Auto Natanti

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Impresa di Assicurazione: Aviva Italia S.p.A.

Prodotto: Aviva Easy Drive Natanti

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza copre, a secondo delle garanzie attivate, la Responsabilità Civile Auto (RCA) per i danni a terzi causati dalla navigazione del natante assicurato, i danni materiali e diretti al natante, le spese di assistenza legale, protezione della persona.



Che cosa è assicurato?

La polizza copre i danni causati:

- ✓ a terzi dalla navigazione comprese le regate veliche;
- ✓ a terzi durante le operazioni di alaggio (manovra per portare il natante all'asciutto) e varo (manovra per portare il natante in acqua);
- ✓ a terzi quando il natante si trova in giacenza a terra;
- ✓ a terzi durante gli spostamenti fuori dall'acqua "hovercraft";
- ✓ a terzi dall'incendio del natante e dall'esplosione o dallo scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del natante;
- ✓ dai trasportati a bordo del natante a terzi non trasportati;
- ✓ a terzi (compreso l'allievo conducente) da un natante adibito a scuola guida durante le esercitazioni purché in presenza di un istruttore abilitato; in caso di esame di guida, non è considerato terzo l'allievo conducente.

L'Impresa di Assicurazione risarcisce i danni sino a un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetti massimali).

In aggiunta o in alternativa alla garanzia R. C. Auto obbligatoria è possibile acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza:

Le seguenti garanzie sono opzionabili:

Incendio e Furto
Infortuni
Tutela Legale

Che cosa non è assicurato?



Il contratto non copre i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro. Nella medesima circostanza non sono coperti, limitatamente alle cose, anche i danni causati:

- ✗ al proprietario del natante, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di leasing;
- ✗ al coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente e delle persone indicate al punto precedente;
- ✗ ai parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico;
- ✗ nel caso l'Assicurato sia una società, ai soci a responsabilità illimitata e alle persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui ai precedenti punti.



Ci sono limiti di copertura?

L'Impresa di Assicurazione ha diritto a recuperare dall'Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa):

- ! se il conducente non è abilitato alla guida del natante;
- ! nel caso di natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non sia presente un istruttore abilitato;
- ! nel caso di navigazione temporanea, se la stessa avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- ! per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti;
- ! nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- ! durante la partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- ! in caso di dolo del conducente.

L'Impresa di Assicurazione non esercita il diritto alla rivalsa nei confronti degli appartenenti al nucleo familiare del proprietario del natante o dei suoi figli fiscalmente a carico se non nei casi in cui avrebbe diritto di esercitarla nei confronti del proprietario stesso.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida per il mar Mediterraneo entro gli stretti e per le acque interne dei Paesi Europei. Inoltre i limiti di navigazione sono estesi al mar Nero ed alle coste orientali dell'Atlantico fra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.



Che obblighi ho?

- All'inizio del contratto:
Il Contraente ha il dovere, all'atto della sottoscrizione del contratto, di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare; eventuali omissioni possono comportare, inoltre, l'esercizio da parte dell'Impresa di Assicurazione del diritto di rivalsa per le somme pagate a terzi.
- Nel corso della durata del contratto:
Il Contraente è tenuto a comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche del natante (da privato a noleggio);
- In caso di sinistro l'Assicurato deve:
presentare la denuncia dello stesso immediatamente e direttamente all'Intermediario oppure all'Impresa di Assicurazione, allegando la documentazione richiesta.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato o è stato concluso il contratto; quest'ultimo rilascia, congiuntamente alla polizza, il contrassegno e il certificato di assicurazione che l'Assicurato è tenuto a conservare sul natante dal momento in cui l'assicurazione è operante.

I mezzi di pagamento consentiti sono:

- assegno bancario/circolare/postale munito della clausola di "non trasferibilità";
- bonifico bancario;
- denaro contante con il limite massimo previsto dalle normative vigenti;
- carta di credito;
- carta di debito.

Il pagamento del premio è stabilito con periodicità annuale.

Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto offerto è di durata annuale (salvo il caso di contratti di durata inferiore).

L'assicurazione ha effetto dalle ore e dal giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è senza tacito rinnovo e alla scadenza non è necessaria alcuna comunicazione di disdetta: le garanzie rimarranno tuttavia operanti fino alla data di effetto della stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.

L'Assicurato può chiedere l'annullamento della polizza per vendita, demolizione, esportazione, vendita, conto vendita o furto del natante.